



## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 79

Riunione del 7 Luglio 2010

### 77.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- RAFFAELE PAGLIUSO n.q. di Presidente p.t. della ASD VOLLEY GIRL FER.PI.;
- ASD VOLLEY GIRL FER.PI., n.p. del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
-Avv. Francesca R. Pettinelli -Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. pervenuta il 13 maggio 2010, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**RAFFAELE PAGLIUSO**, *in qualità di presidente pro-tempore della ASD Volley Girl FER.PI., per aver, in violazione degli artt. 17 dello Statuto Fipav, nonché 21, comma 2 del regolamento Affiliazione e Tesseramento, sottoscritto il modulo di tesseramento delle atlete ROSITSA TOSHEVA, DESISLAVA TOSHEVA e PAOLA DI BUCCHIANICO per la stagione sportiva 2009-2010, in assenza del certificato di idoneità sportiva dell'atleta.*



*ASD VOLLEY GIRL FER.PI., in persona del suo presidente pro tempore sig. Raffaele Pagliuso, per l'avvenuta sottoscrizione, in violazione degli artt. 17 dello Statuto Fipav, nonché 21, comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav, con estensione del capo di incolpazione ex art. 55, n. 3 del Regolamento Giurisdizionale Fipav, del modulo di tesseramento delle atlete ROSITSA TOSHEVA, DESISLAVA TOSHEVA e PAOLA DI BUCCHIANICO per la stagione sportiva 2009-2010 in assenza del certificato di idoneità sportiva delle atlete.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 7 luglio 2010.

Con fax del 7 luglio 2010 il Sig. RAFFAELE PAGLIUSO in qualità di presidente pro-tempore della ASD Volley Girls FER.PI. comunicava la propria impossibilità a presenziare alla udienza e contestualmente si riportava alle memorie difensive inviate in data 9 aprile 2010.

\*\*\*\*\*

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur., preso atto delle difese degli incolpati

OSSERVA



In data 3 e 5 marzo 2010, le atlete ROSITSA TOSHEVA, DESISLAVA TOSHEVA e PAOLA DI BUCCHIANICO, hanno presentato due esposti alla Procura Federale lamentando, tra l'altro, la omessa effettuazione, da parte del sodalizio di appartenenza, ASD Volley Girls FER.PI., della obbligatoria visita medica.

Orbene, tale circostanza, trova piena conferma proprio nelle memorie difensive della stessa ASD Volley Girls FER.PI. laddove il Sig. PAGLIUSO afferma che: 1) con riferimento alle atlete ROSITSA TOSHEVA e DESISLAVA TOSHEVA, la visita di idoneità sportiva era stata correttamente effettuata per la stagione sportiva 2008/2009 e, pertanto, il relativo certificato sarebbe stato "valutato valido" all'atto del rinnovo del tesseramento (17.09.2009), in quanto rilasciato da meno di un anno; 2) con riferimento alla atleta PAOLA DI BUCCHIANICO, invece, essendo stato effettuato il primo tesseramento in data 17.10.2009, cioè approssimandosi l'inizio del campionato, la stessa sarebbe stata "autorizzata" a giocare pur in mancanza del certificato di idoneità sportiva essendosi, tra l'altro, impegnata a provvedere agli accertamenti di rito e quindi a consegnare la relativa certificazione.

Tali affermazioni, oltre ad essere sprovvedute di qualsiasi supporto probatorio, con particolare riguardo alla posizione delle atlete ROSITSA TOSHEVA e DESISLAVA TOSHEVA, sono di innegabile gravità anche perché lasciano intendere valutazioni discrezionali da parte della ASD Volley Girls FER.PI., in realtà del tutto precluse in materia di certificazione medica, come agevolmente si evince dal dettato regolamentare (art. 21 R.A.T.) e, ancor prima, dalle semplici regole del buon senso.



La questione relativa al certificato di idoneità sportiva riveste carattere di primaria importanza, riguardando la salute di chi intende svolgere attività sportiva a qualsiasi livello.

Tale principio è stato più volte affermato anche da questa Commissione. In particolare, come già evidenziato (vedi comunicato 40 del 2 marzo 2010 C.G.N.), *"l'obbligo dell'ottenimento della certificazione è imposto dalla legge statale (L. 26 ottobre 1971 n. 1099; D.M. Sanità 18 febbraio 1982) che demanda alla legislazione regionale le modalità attuative di tale obbligo"*.

Proprio sulla base di tale normativa, la Suprema Corte ha *"ritenuto responsabili di omicidio colposo i Dirigenti Sportivi che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino e senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo rivelatosi per lui purtroppo letale (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 07/07/1992)"*.

L'art. 21 R.A.T. si inserisce, quindi, in un contesto di massima tutela del diritto alla salute dell'atleta, prevedendo in capo al legale rappresentante dell'associato e quindi del sodalizio, una responsabilità di carattere oggettivo nel caso in cui l'atleta, pur sprovvisto della certificazione medica di idoneità sportiva, venga comunque tesserato.

P.Q.M.

**La Commissione Giudicante Nazionale**



Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, condanna:

- **RAFFAELE PAGLIUSO** n.q. di Presidente p.t. della ASD VOLLEY GIRL FER.PI., alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi SEI;
- **ASD VOLLEY GIRL FER.PI.**, nella persona del Presidente pro-tempore alla sanzione pecuniaria di €500,00.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name.

Roma, 14 Luglio 2010